

Allegato A

**ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE
DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Disposizioni per l'anno scolastico e formativo 2024/2025

1. PREMESSA.....	3
2. AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI	4
2.1 Documentazione da produrre.....	4
3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”).....	5
3.1 Requisiti di ammissibilità	5
3.2 Modalità di ammissione all’esame	5
3.3 Valutazione delle domande pervenute.....	6
3.4 Esclusione dei candidati esterni dalle prove per le figure normate	6
3.5 Documentazione e controlli	6
4. ALLIEVI AGGREGATI	6
5. PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI	7
6. COMMISSIONI	7
7. PROVE D’ESAME	7
7.1 Articolazione delle prove.....	7
7.2 Allievi con disabilità certificata.....	9
7.2.1 Indicazioni per le prove equipollenti	9
7.2.2 Indicazioni per le prove individualizzate	10
8. ALLIEVI DSA E BES.....	10
9. CALENDARIO DELLE SESSIONI	10
10. APPRENDISTI	11
11. FIGURE NORMATE.....	11
12. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.....	13
13. PRESIDENTI COMMISSIONI D’ESAME	13
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento degli esami conclusivi dei **percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico e formativo 2024/2025**.

La disciplina regionale di riferimento è contenuta nei seguenti atti e, in particolare, nei paragrafi indicati:

- Decreto n. 12550/2013 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di IeFP di secondo ciclo” (di seguito: “Indicazioni”) – Allegato A punto 4.5.2, avente ad oggetto requisiti di ammissione degli allievi all’esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione, tipologia delle prove e punteggi;
- Decreto n. 7214/2014 “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di IeFP di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del DDUO n. 12550/2013” (di seguito: “Procedure”), Allegato 1 punti 2.1. e 2.4 aventi ad oggetto scrutini e ammissione a nuova annualità e all’esame, esami e certificazioni finali.

Nelle more della revisione complessiva delle Indicazioni e Procedure, per l’anno formativo 2024/2025 si ritiene di apportare alcune deroghe meglio descritte più avanti nel documento, in continuità con quanto già attuato nell’Anno Formativo 2023/2024:

- Modifica credito d’ingresso;
- Modifica punteggio massimo delle singole prove d’esame.

Le presenti disposizioni valgono per tutti i percorsi di IeFP che giungono a conclusione nella presente annualità scolastica/formativa, erogati dalle Istituzioni formative e dalle Istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà.

Allo scopo di facilitare la lettura e la comprensione di questo documento si esplicita il significato della seguente terminologia:

- allievo interno: allievo iscritto e frequentante l’Istituzione scolastica o formativa;
- candidato esterno: soggetto che partecipa all’esame in qualità di “privatista”. Si rimanda al capitolo 4 del presente documento;
- allievo aggregato¹: allievo associato ad una specifica sezione, pur non facendone parte, ai soli fini dello svolgimento delle prove;
- docente aggregato²: docente formatore, anche non facente parte dell’équipe del percorso, e non membro della commissione. Ai fini della correzione della prova centralizzata, e solo in casi specifici e circoscritti per la prova professionale e il colloquio, può essere aggregato alla commissione pur non essendo equiparato ai Commissari e non partecipando alla valutazione di scrutinio finale.

¹ Disciplina completa: Indicazioni 4.5.2.a). Procedure 2.4.8

² Disciplina completa: Indicazioni 4.5.2.b). Procedure 2.4.4

2. AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

L'ammissione all'esame è condizionata al raggiungimento degli Obiettivi di apprendimento, relativi alle **competenze di base e tecnico-professionali**, che trovano riferimento negli allegati B1 e B2 della DGR n. XI/3192/2020³ per i percorsi di terzo anno, quarto anno e quadriennali.

Il possesso dei seguenti requisiti da parte degli allievi è condizione per l'ammissione all'esame:

- frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi nonché di specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza⁴;
- valutazione positiva nel comportamento;
- valutazione positiva dell'intero percorso formativo - in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli Obiettivi di apprendimento dello standard regionale - determinata in un credito formativo. **Per l'Anno Formativo 2024/2025, in deroga alle disposizioni di cui al punto 4.5.2 delle Indicazioni, il credito formativo è determinato nel range tra 24 e 40 punti. Ne consegue che crediti inferiori a 24 non consentono l'ammissione all'esame;**
- per l'esame di diploma (a esclusione dei percorsi quadriennali): possesso di Attestato di Qualifica leFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

Il giudizio di ammissione e la conseguente assegnazione di punteggio del credito formativo sono assunti sulla base di una valutazione complessiva della maturazione personale e del livello degli apprendimenti acquisiti durante l'intero percorso (triennale, quadriennale o di IV anno), basato sulle evidenze accertative effettuate nell'ultima annualità relativamente a tutti gli Obiettivi di apprendimento e documentate nel Portfolio.

2.1 Documentazione da produrre

L'équipe dei docenti formatori predispone e mette a disposizione delle commissioni la seguente documentazione, prevista dalla regolamentazione vigente:

- documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;
- Piano Formativo Personalizzato (PFP) del gruppo classe e/o di allievi, Portfoli delle competenze personali e ulteriore eventuale documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- Piano Formativo Individuale (PFI) e dossier di valutazione individuale degli apprendisti;
- specifica documentazione relativa agli allievi disabili e con disturbi speciali dell'apprendimento (DSA) o per casi particolari di malattia e di impedimento.

L'Istituzione dovrà inoltre predisporre la documentazione relativa all'identità e ai requisiti dei Commissari designati dalla stessa, nonché quella dei docenti formatori eventualmente aggregati e degli eventuali candidati aggregati ed esterni.

³ "Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021".

⁴ Quali malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi (Indicazioni 4.5.2; Procedure 2.1).

3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)

Il punto 4.5.2 delle “Indicazioni” prevede l’accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte di candidati esterni (detti comunemente “privatisti”) presso le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP.

In coerenza con quanto definito nella nota prot. n. E1.2019.0249781 del 31/05/2019, si specifica che **l’ammissione agli esami di candidati esterni dovrà attenersi alla finalità di assolvimento del “diritto-dovere”** dei percorsi di leFP, con l’obiettivo prioritario di portare al successo formativo minori e giovani. In particolare, si ricorda che la formazione per adulti dovrebbe più correttamente trovare collocazione nel sistema della formazione extra-obbligo scolastico, in particolare con riferimento alle figure che prevedono una successiva abilitazione.

3.1 *Requisiti di ammissibilità*

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:

- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF); oppure aver frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione, anche nella modalità dell'apprendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l’esame di diploma: attestato di Qualifica leFP o di altro percorso di istruzione (conseguito nell’ordinamento previgente di cui al D.P.R. n. 87/2010), in entrambi i casi di profilo formativo professionale coerente.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Possono essere ammessi all’esame candidati esterni che sostengano l’esame per ottenere una qualifica o un diploma corrispondente alle figure/indirizzi delle sezioni leFP, per le quali sono previste prove d’esame nella sessione di giugno.

3.2 *Modalità di ammissione all’esame*

La domanda deve essere presentata, anche in modalità telematica, direttamente dagli interessati alle istituzioni scolastiche e formative, utilizzando il modello di cui all’Allegato A1, corredato delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive in esso riportate e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato.

Alla richiesta devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale sia del dichiarante (in caso di candidato minorenni alla presentazione della domanda) sia del candidato, se non coincidenti. Le domande devono pervenire entro il 30° giorno antecedente alla data di svolgimento degli esami.

3.3 Valutazione delle domande pervenute

Una volta verificata la completezza delle domande pervenute entro i termini stabiliti, le istituzioni scolastiche/formative ammettono il candidato alla valutazione preliminare e agli esami, nel rispetto del numero massimo di quattro candidati esterni per ogni commissione, salvo particolari casistiche da verificare con Regione Lombardia. A tal fine viene considerato l'ordine cronologico delle domande pervenute.

L'istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo quanto previsto dal punto 2.4.9 delle "Procedure": sulla base dell'esame della documentazione, un'apposita commissione interna composta dal Responsabile della certificazione di competenze e da almeno due docenti formatori appositamente designati accerta il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dell'ordinamento leFP, anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto necessario. La prova di ammissione deve essere svolta in presenza.

A conclusione della prova la commissione determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame. Come specificato sopra al paragrafo 2, per l'Anno Formativo 2024/2025 e in deroga alle disposizioni di cui al punto 4.5.2 delle Indicazioni, il credito formativo utile per l'ammissione è determinato nel range tra 24 e 40 punti. Ne consegue che crediti inferiori a 24 non consentono l'ammissione all'esame.

3.4 Esclusione dei candidati esterni dalle prove per le figure normate

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista nelle sessioni d'esame di leFP.

3.5 Documentazione e controlli

Le istituzioni scolastiche e formative sono tenute a conservare, anche in formato digitale, la documentazione relativa all'ammissione e alla valutazione dei crediti formativi, utili ai fini delle necessarie verifiche da parte dei presidenti delle commissioni d'esame.

Ai fini dei controlli da parte degli Uffici regionali, copia della documentazione presentata dai candidati esterni deve essere trasmessa per conoscenza a Regione Lombardia all'indirizzo **privatisti_iefp@regione.lombardia.it**, corredata della tabella riassuntiva per singola istituzione formativa/scolastica, da compilare secondo il modello che verrà reso disponibile.

4. ALLIEVI AGGREGATI

Possono accedere agli esami di qualifica e di diploma, in qualità di aggregati, gli allievi:

- che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur se ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- per il cui gruppo classe non è prevista una commissione d'esame (es. PPD);
- che stanno frequentando presso l'istituzione, nella quale chiedono di svolgere l'esame, un percorso per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa⁵ (corrispondente alla terza

⁵ Percorsi di cui alla Linea B dell'Avviso leFP PNRR, approvato con Decreto n. 12339 del 07/08/2024.

annualità), abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo. L'accesso all'esame di Qualifica professionale è pertanto subordinato all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e all'acquisizione degli standard di apprendimento del Profilo. Qualora non ci siano percorsi leFP di qualifica e indirizzo corrispondenti al percorso per il contrasto alla dispersione e ai quali aggregare gli alunni, in accordo con Regione può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

Gli allievi aggregati possono essere ammessi esclusivamente alle prove d'esame nella sessione di giugno.

Le Istituzioni scolastiche e formative trasmettono l'elenco degli allievi aggregati all'Ufficio regionale competente, scrivendo all'indirizzo **privatisti_iefp@regione.lombardia.it**, entro il 15° giorno antecedente alla data di svolgimento dell'esame.

5. PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

Gli allievi frequentanti i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD), che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle Indicazioni regionali, possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al conseguimento della qualifica, nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina regionale.

Qualora non ci siano percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al PPD ai quali aggregare gli allievi, o qualora l'istituzione formativa lo ritenga opportuno, in accordo con l'Ufficio regionale competente può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

6. COMMISSIONI

Sono confermate le indicazioni relative alla composizione, alle condizioni di validità e alle attività della Commissione, nonché al ruolo e alle funzioni del Presidente, così come da paragrafo 2.4.3 delle "Procedure".

7. PROVE D'ESAME

7.1 Articolazione delle prove

L'esame consisterà in **tre prove**⁶:

- prova culturale di base;
- prova professionale per l'accertamento delle competenze tecnico-professionali;
- colloquio.

⁶Procedure 2.4.10

In deroga a quanto previsto dalle Indicazioni e dalle Procedure, per l'anno formativo 2024/2025 il **punteggio massimo attribuibile è pari a 60** ed è suddiviso come segue:

TIPO DI PROVA	OGGETTO DI ACCERTAMENTO	PUNTEGGIO
Prova culturale di base	livello di padronanza delle competenze di comunicazione in lingua italiana e straniera e in ambito matematico-scientifico	max 20 di cui: <i>italiano max 8</i> <i>matematica max 7</i> <i>inglese max 5</i>
Prova professionale	raggiungimento degli esiti di apprendimento tecnico-professionali costituenti il <i>core</i> della professionalità di riferimento	max 30
Colloquio	raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all'accertamento di dimensioni di competenza degli obiettivi di apprendimento culturali di base e/o tecnico professionali comuni e trasversali e del progetto di vita e personale dell'allievo	max 10
Totale punteggio		max 60

La **prova sulle competenze culturali di base** è svolta mediante la somministrazione di una stessa identica prova per tutti gli allievi di ciascuna sessione di esami (cosiddetta "Prova centralizzata"). La prova è resa disponibile alle istituzioni scolastiche/formative da parte di Regione Lombardia sul sistema informativo SIUF-PRODE. Regione fornisce le griglie di correzione.

Con riferimento alla **prova professionale**, questa è predisposta dall'istituzione formativa o scolastica, che è tenuta a definire una griglia standard per la valutazione e certificazione dei risultati, in cui trovano evidenza gli elementi minimi indicati al punto 2.4.10 delle "Procedure".

Come previsto dal citato punto 2.4.10, il **colloquio** deve essere effettuato successivamente alla valutazione e alla determinazione del punteggio della prova culturale di base e della prova professionale.

In sede di valutazione finale (scrutinio) è confermato il possibile utilizzo dei cinque punti aggiuntivi per particolari meriti e messa in valore della fisionomia complessiva dei candidati⁷, fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti.

La durata e l'ordine di somministrazione della prova culturale di base, uguale per tutte le istituzioni interessate, sono i seguenti:

- italiano: 90 minuti
- matematica: 90 minuti
- inglese: 60 minuti

Con la finalità di dare indicazioni utili alle commissioni, si fornisce inoltre la **durata indicativa** della prova professionale e del colloquio, che dovrà essere in ogni caso modulata dalla commissione in funzione della tipologia e della struttura delle stesse:

- prova professionale: indicativamente minimo 4 ore
- colloquio: durata media indicativa di 30 minuti, variabile in rapporto alle finalità stesse della prova e ai singoli allievi. Il colloquio deve essere declinato in rapporto agli specifici

⁷Indicazioni 4.5.2

Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli allievi disabili, Piano Didattico Personalizzato (PDP) per allievi con DSA, nonché dei PFI degli allievi in apprendistato⁸.

7.2 Allievi con disabilità certificata

Per gli allievi disabili certificati è possibile predisporre:

- **prove equipollenti** ai fini dell'acquisizione della qualifica/diploma, riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale e di quelle proposte centralmente;
- **prove individualizzate** ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello e all'ambito dei contenuti standard⁹.

7.2.1 Indicazioni per le prove equipollenti

Le prove equipollenti sono predisposte dalle istituzioni scolastiche/formative. L'articolazione del punteggio è la medesima riportata nella tabella di cui al paragrafo 7.1. Con particolare riferimento alla prova culturale di base, le istituzioni possono applicare le seguenti indicazioni, che in ogni caso costituiscono un riferimento esemplificativo da adattare ai singoli casi:

ITALIANO

La prova di italiano propone elementi testuali che devono essere oggetto di comprensione e produzione. Non è specificamente finalizzata alla verifica della conoscenza della grammatica, dal momento che questa è testata nell'esercizio di produzione. La produzione consente di verificare l'ortografia, l'ampiezza e la pertinenza del lessico posseduto, la conoscenza della sintassi, eccetera. Al contrario, la comprensione del testo mira a verificare la capacità di selezionare informazioni dal testo fornito. Essa può svilupparsi mediante test a risposta multipla o attraverso esercizi di completamento del testo, mentre la produzione consiste nella redazione di un breve testo. La scelta tra le diverse tipologie di esercizio deve essere fatta tenendo conto del PEI.

MATEMATICA

La prova di matematica deve essere strutturata in modo da testare competenze spendibili in contesti lavorativi, come ad esempio frazioni, percentuali, interpretazioni di grafici, proporzioni, equazioni o disequazioni. La prova può consistere in questionari a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa. La scelta fra le diverse tipologie di esercizio deve essere fatta tenendo conto del PEI.

INGLESE

La prova di inglese consiste nella comprensione del testo a cui è collegato un esercizio di completamento delle parti mancanti o quesiti a risposta aperta/chiusa. Questo esercizio consente la verifica della conoscenza del lessico e della comprensione di strutture grammaticali e sintattiche di base. La parte di produzione testuale è volta alla verifica della conoscenza del lessico specifico per l'ambito professionale di riferimento. La scelta fra le diverse tipologie di esercizio deve essere fatta tenendo conto del PEI.

⁸ Indicazioni 2.5.1

⁹ Procedure 2.4.11

7.2.2 Indicazioni per le prove individualizzate

Per la valutazione degli allievi con disabilità certificata, che accedono alle prove individualizzate per il solo rilascio dell'attestato di competenze, la Commissione dispone dello stesso punteggio massimo attribuibile in esito all'esame di 100 punti. In ogni caso la prova è progettata e valutata in funzione di criteri tali da considerare le specificità individuali e tenuto conto del PEI dell'allievo/a.

8. ALLIEVI DSA E BES

Per i candidati con disturbi dell'apprendimento (DSA) si rinvia a quanto previsto dalle "Procedure" al punto 2.4.12, i cui contenuti le commissioni sono tenute ad applicare.

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei candidati BES. A tal fine, il consiglio di classe trasmette il PDP alla commissione d'esame. Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative devono essere adeguatamente documentate alla commissione e devono trovare evidenza nel verbale d'esame.

Per tutte le categorie sopra richiamate la strutturazione delle prove d'esame dovrà tenere conto delle specificità del processo di apprendimento di tali allievi. In particolare, nell'ambito dell'eventuale adozione di specifiche misure compensative e dispensative in favore di allievi che presentano specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello dell'orale, la commissione di esame dovrà tenere in considerazione gli interventi definiti nel PDP.

9. CALENDARIO DELLE SESSIONI

Sono previste le seguenti sessioni di esame per l'anno scolastico-formativo 2024/2025:

PROVA CENTRALIZZATA	PERCORSI	TIPOLOGIA SESSIONE	ISTITUZIONI
4 giugno 2025	- sussidiari - ordinari, inclusa l'antidispersione - apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
4 settembre 2025	- sussidiari - ordinari, inclusa l'antidispersione	Suppletiva	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
	- apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	
10 dicembre 2025	- apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
18 marzo 2026 ¹⁰	- apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche

¹⁰ Per apprendisti: data esame valevole per le istituzioni formative accreditate SOLO per l'anno formativo 2025/2026, mentre essa è valida per le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà anche per l'anno formativo 2024/2025.

L'inizio delle procedure d'esame è subordinato alla realizzazione dell'intero percorso e al rispetto dei requisiti minimi ordinamentali¹¹.

L'esame è svolto esclusivamente in presenza.

I candidati che la commissione d'esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per malattia o altri gravi documentati impedimenti¹² e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento della prova culturale di base centralizzata, possono essere ammessi a sostenere l'esame:

- durante la sessione suppletiva di settembre per gli esaminandi di giugno;
- nella prima sessione ordinaria valida per gli apprendisti.

In presenza dei medesimi gravi e documentati motivi e qualora il candidato si veda precluso lo svolgimento della prova professionale e/o del colloquio, in accordo con il Rappresentante Legale o suo delegato dell'Istituzione Formativa o con il Rappresentante Legale dell'Istituzione Scolastica, il Presidente ha facoltà di individuare un'altra data nella quale svolgere tali prove; in ogni caso queste devono svolgersi entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. Laddove l'impedimento del candidato si prolunghi oltre tale termine, lo svolgimento delle prove non sostenute è rinviato alla sessione d'esame immediatamente successiva.

10. APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015 dovranno svolgersi nelle date sopra previste. Con riferimento alla prova professionale, essa può essere strutturata in funzione delle peculiarità del percorso formativo realizzato in apprendistato.

Possono essere ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di sei mesi, previsto dal proprio contratto, entro lo stesso mese in cui è prevista la sessione d'esame.

Per quanto concerne la composizione e la validità della Commissione d'esame per i percorsi in apprendistato, si rimanda a quanto disposto dalle "Procedure" al punto 3.2.8¹³.

11. FIGURE NORMATE

L'abilitazione all'esercizio delle professioni di **acconciatore** e di **estetista** (ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990) può essere acquisita solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle leggi di settore. Le commissioni d'esame delle prove abilitanti sono costituite ai sensi del Decreto n. 4747 del 25/05/2011 per l'acconciatore e del Decreto n. 4128 del 17/05/2013 per l'estetista.

In particolare, le suddette abilitazioni si acquisiscono con il superamento dello **specifico esame abilitante** previsto dalla normativa, a seguito di frequenza del quarto anno di un percorso

¹¹ Con riferimento ai percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, si rinvia a quanto disposto dall'Avviso IeFP PNRR, Linea B, approvato con Decreto n. 12339 del 07/08/2024.

¹² Rientrano fra gli impedimenti documentati le particolari condizioni di fragilità o di rischio dell'alunno o dei suoi conviventi.

¹³ La Commissione è composta dal Presidente, da due docenti formatori dell'Istituzione formativa e/o scolastica che ha collaborato con l'azienda e dal tutor aziendale, quale membro a pieno diritto con funzioni valutative della Commissione stessa; la Commissione è comunque ritenuta valida se composta almeno dal Presidente e da due Commissari (Procedure, punto 3.2.8).

formativo di leFP con ammissione all'esame di diploma, oppure di un percorso annuale di specializzazione extra-DDIF (cui possono accedere candidati maggiorenni che hanno frequentato il corso biennale di cui alle citate leggi, oppure candidati minorenni in possesso della corrispettiva Qualifica di leFP).

Le presenti disposizioni si applicano solo al caso di allievi frequentanti il quarto anno di leFP dell'Anno Formativo 2024/2025, i quali con l'ammissione all'esame di diploma nella medesima sessione dell'esame leFP possono accedere ad un secondo contestuale esame finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale con rilascio dell'attestato di specializzazione (sono pertanto esclusi i candidati "privatisti").

Resta salvo che **il diploma professionale di leFP non è abilitante all'esercizio della professione**. Gli allievi risultati non idonei all'esame di diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e ottenere il relativo attestato.

Per gli allievi risultati non idonei nell'esame abilitante, la Commissione deve esprimere e documentare in modo valido e adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità. La relativa documentazione deve essere tenuta agli atti dell'Istituzione formativa.

In coerenza con quanto stabilito nel Decreto n. 12453 del 20/12/2012, per ottenere l'abilitazione, gli allievi dichiarati non idonei al termine dell'esame abilitante devono frequentare un percorso personalizzato extra-DDIF per colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità¹⁴ e accedere all'esame attraverso il canale dei percorsi extra-DDIF.

Le due commissioni d'esame (di diploma e abilitante) sono costituite con il medesimo Presidente nominato dalla Regione e, per la parte abilitante, si avvalgono di un commissario certificatore delle competenze/responsabile della certificazione delle competenze nominato dall'Istituzione formativa e un rappresentante della stessa istituzione, scelto tra docenti e coordinatore del corso, così come previsto dal Decreto regionale n. 4747/2011 per la figura di acconciatore e dal Decreto regionale n. 4128/2013 per la figura dell'estetista. La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Nella riunione preliminare le due commissioni d'esame operano di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che stabilisce le giornate dedicate all'esame dei candidati che intendono conseguire l'abilitazione professionale. Le due commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova professionalizzante per entrambi gli esami, finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione. Viceversa, **per l'esame abilitante è necessario sostenere una specifica prova scritta, anche in forma di test, e una prova orale interdisciplinare.**

Le Commissioni per gli esami abilitanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l'abilitazione alla professione di estetista si faccia riferimento al D.M. n. 392/94).

L'esame abilitante deve essere svolto in presenza.

¹⁴ Relativamente a tale caso, si ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo 2.3.2 dell'allegato A) al decreto n. 12453/2012.

I candidati che la commissione d'esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per malattia o altri gravi documentati impedimenti¹⁵ e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento delle prove d'esame abilitante, possono essere ammessi a sostenere l'esame entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. In caso l'impedimento del candidato si prolunghi oltre tale termine, lo svolgimento delle prove è rinviato alla sessione suppletiva.

12. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione che alla pubblicazione dei risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento dell'esame e delle eventuali differenziazioni per allievi disabili e/o con DSA. Non deve essere fatta menzione neanche delle eventuali differenziazioni in caso di BES.

13. PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME

Il Presidente delle Commissioni d'esame è nominato dalla Regione ai sensi delle Procedure, della DGR n. 7765/2018, della DGR n. 6042/2022, nonché dei relativi decreti attuativi.

La nomina deve essere svolta attingendo dall'elenco regionale, sulla base di un'istruttoria condotta dagli Uffici regionali (centrali e territoriali) e secondo le procedure di seguito descritte:

- l'individuazione avviene secondo l'ordine alfabetico e la provincia di residenza degli iscritti, al fine di garantire il criterio dell'economicità: l'ufficio regionale estrae a sorte la lettera alfabetica del cognome da cui iniziare la chiamata; avvalendosi della possibilità di supporto da parte degli Uffici Territoriali Regionali, si procede a chiedere la disponibilità degli iscritti e ad assegnare i presidenti alle commissioni costituite;
- in caso di esaurimento delle disponibilità dei residenti su base provinciale, gli uffici procedono a contattare i candidati domiciliati su base provinciale e, successivamente, i candidati residenti e/o domiciliati in altre province, secondo il criterio di vicinanza alla sede formativa/scolastica;
- i suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto;
- in caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti;
- i presidenti nominati possono assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni d'esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa/scolastica, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

La designazione deve essere fatta in considerazione delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. Il presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio. Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'istituzione interessata.

¹⁵ Rientrano fra gli impedimenti documentati le particolari condizioni di fragilità o di rischio dell'alunno o dei suoi conviventi.

Ai Presidenti delle Commissioni d'esame è attribuito un **gettone di presenza di € 80,00 lorde**, oltre IRAP e IVA se dovute, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle Commissioni esaminatrici. Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19. Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono comunque da considerarsi turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale, laddove non effettuati in continuità con le altre operazioni. Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore nell'arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali. Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina in più commissioni, è attribuito un solo gettone per turno.

Le **spese di viaggio**, se sostenute, devono essere liquidate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative, secondo le norme vigenti. In caso di nomina nella stessa città di residenza e/o domicilio non si ha diritto ad alcun rimborso di spese di viaggio. In merito al rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d'esame, in caso di utilizzo:

- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso residenza o domicilio, moltiplicando il numero dei km di distanza dalla residenza/domicilio al luogo di svolgimento della prestazione per 1/5 del costo medio mensile del carburante, rilevato dal sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica¹⁶. La distanza dichiarata è verificata con l'ausilio del sito www.viamichelin.com. Eventuali tagliandi del pedaggio autostradale sono oggetto di rimborso totale;
- del mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute, previa presentazione dei titoli di viaggio.

Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è € 500,00 per sessione d'esame. Il Presidente non ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.

Con riferimento al rimborso delle spese di viaggio ai presidenti per recarsi alla sede d'esame, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello di Regione Lombardia n. 904-351/2023, esso deve essere interamente assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 24 del DPR 600/1973 ai percettori di redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, ossia:

- lavoratori dipendenti per i quali l'attività di presidente di commissione d'esame non rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, concernente redditi di lavoro dipendente (ad esempio, docenti di scuole statali o dipendenti di un ente formativo accreditato);
- liberi professionisti per i quali la citata attività di "Presidente di commissione leFP" non rientri nell'oggetto tipico dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR concernente i redditi di lavoro autonomo;
- pensionati.

Per quanto concerne i presidenti nominati nelle istituzioni scolastiche statali, la relativa spesa sarà a carico di Regione Lombardia, che liquiderà gli importi alle scuole a seguito della presentazione di apposita richiesta e documentazione.

¹⁶ <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti>

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata a ciascuno dei tre Avvisi pubblici di finanziamento interessati dalle procedure di esame:

- Avviso leFP approvato con Decreto n. 10264 del 05/07/2024, come modificato dal Decreto n. 13416 dell'11/09/2024;
- Avviso leFP PNRR approvato con Decreto n. 12339 del 07/08/2024;
- Avviso Apprendistato di primo livello per il conseguimento di qualifica e diploma leFP presso le istituzioni formative accreditate, approvato con Decreto n. 12341 del 07/08/2024;
- Avviso Apprendistato di primo livello per il conseguimento di qualifica e diploma leFP presso le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà, approvato con Decreto n. 12357 del 08/08/2024.